SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 gennaio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. **462.**

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1° agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II

IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Art. 2.

Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3.

Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.

2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;

b) tipo di impianto soggetto a verifica;

c) dimensione dell'impianto.

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Art. 5.

Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2.

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello.

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6.

Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 7.

Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:

a) esito negativo della verifica periodica;

b) modifica sostanziale dell'impianto;

c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8.

Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli *A*, *B* e *C* allegati al medesimo decreto.

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 14, foglio n. 170

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al preambolo:

— L'art. 87, quinto comma della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. — Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere delle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione delle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più corrispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte la fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali sull'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 254, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della Costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di legificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)* anche attraverso le necessarie modifiche internazionali o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 del presente articolo».

— Si riporta il n. 11 dell'allegato 1 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:

«11. — Procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di impianti elettrici pericolosi:

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

legge 5 marzo 1990, n. 46;

decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;».

— Il decreto ministeriale 12 settembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 299 dell'11 dicembre 1959, reca: «Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, reca: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

01G0521

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 82ª seduta pubblica per lunedì 14 gennaio 2002, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Informativa urgente del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle linee di politica estera ed europea del Governo.

02A00126

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 2002.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'Ambasciatore dott. Renato Ruggiero da Ministro degli affari esteri e conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'ambasciatore dott. Renato Ruggiero dalla carica di Ministro degli affari esteri;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'ambasciatore dott. Renato Ruggiero dalla carica di Ministro degli affari esteri.

Art. 2.

L'on. dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 19

02A00124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 novembre 2001.

Ricostituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989 ed in particolare l'art. 46;

Visto il proprio decreto n. 68 del 28 novembre 2001, di ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 819/97 del 23 settembre 1997, del direttore della direzione provinciale del lavoro di Novara, di costituzione delle commissioni speciali del comitato provinciale I.N.P.S. della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, scadute per decorso quadriennio;

Ritenuto, pertanto di dover procedere al rinnovo delle predette commissioni;

Accertata secondo il procedimento seguito nella costituzione dell'attuale comitato I.N.P.S., che qui si richiama e si intende riportato, la maggiore rappresentatività, a livello provinciale, delle associazioni alle quali aderiscono i lavoratori autonomi;

Accertato altresì, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione consente di effettuare, secondo un rapporto di proporzionalità, una ripartizione dei posti come da emanando dispositivo;

Richieste, pertanto alle associazioni maggiormente rappresentative le designazioni dei nominativi;

Viste le designazioni effettuare dalle organizzazioni interpellate;

Tutto ciò esposto e valutato in fatto, quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Sono ricostituite le commissioni speciali del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. del Verbano-Cusio-Ossola di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge n. 88 del 9 marzo 1989 e sono così composte:

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

sig. Anderlini Ennio - presidente - rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel comitato I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro del Verbano-Cusio-Ossola - membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato della provincia di Novara - membro di diritto;

sig. Magri Silvano - rappresentante Coldiretti;

sig. Pella Silvio - rappresentante Coldiretti;

sig.ra Lavrano Monica - rappresentante Coldiretti;

sig. Botti Daniele - rappresentante C.I.A.

Commissione speciale artigiani:

sig. Ciocca p.i. Dario - presidente - rappresentante degli artigiani nel comitato provinciale I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro del Verbano-Cusio-Ossola - membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato della provincia di Novara - membro di diritto;

sig.ra Coltura Renata - rappresentante Confartigianato;

sig.ra Salina Borello Franca - rappresentante Confartigianato;

sig.ra Lanini Augusta - rappresentante Confartigianato;

sig. Mocellini Pier Michele - rappresentante C.N.A.

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

sig. Lanza Egidio - presidente - rappresentante degli esercenti attività commerciali nel comitato provinciale I.N.P.S.;

direttore della direzione provinciale del lavoro del Verbano-Cusio-Ossola - membro di diritto;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. - membro di diritto;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato della provincia di Novara - membro di diritto;

sig. Brichetto Silvano - rappresentante Confcommercio;

sig.ra Di Sessa Anna Maria - rappresentante Confcommercio;

sig. Zanforlin Giorgio - rappresentante Confcommercio;

sig. Perin Giulio - rappresentante Confesercenti.

Le commissioni durano in carica quattro anni.

Contro il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è possibile proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Omegna, 28 novembre 2001

Il direttore provinciale reggente: BOVIO

01A13703

DECRETO 28 novembre 2001.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I Fiori» a r.l., in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Vista la relazione ispettiva del 7 marzo 2000 con la quale veniva proposta la sostituzione del liquidatore sig. Silvio Fossi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative del 22 marzo 2001;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del sig. Silvio Fossi;

Decreta

di nominare il dott. Paolo Maria Mini, con studio in Roma, via Luigi Bertelli n. 16, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «I Fiori» a r.l., con sede in Roma, via Rovereto n. 6 - costituita il 24 luglio 1974, rogito notaio Francesco Varcasia, repertorio n. 79571, B.U.S.C. n. 22277/133426.

Roma, 28 novembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13776

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Philadelfia», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 28 novembre 2000, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Philadelfia», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Philadelfia», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A14114

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Rinascita Metaponto», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 5 giugno 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Rinascita Metaponto», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Rinascita Metaponto», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A14113

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Arkè», in Policoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MATERA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità governativa;

Atteso che l'autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione del 20 giugno 2001, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Arkè», con sede in Policoro, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 20 settembre 2001;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Arkè», con sede in Policoro, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: GURRADO

01A14112

DECRETO 30 novembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile, integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, n. 33;

Decreta

lo scioglimento d'autorità, ai sensi del primo comma art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative edilizie sottoelencate:

società cooperativa «Domus», B.U.S.C. n. 39/39116, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Trapuzzano Francesco in data 21 novembre 1951, repertorio n. 2365, registro società n. 87, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa «Alba», B.U.S.C. n. 1560/173259, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fiore Melacrinis in data 12 dicembre 1979, repertorio n. 68814, registro società n. 611, tribunale di Lamezia Terme;

società cooperativa «Unità e lavoro», B.U.S.C. n. 1467/167627, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Aida Greco in data 20 dicembre 1978, repertorio n. 395, registro società n. 2410, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 30 novembre 2001

Il direttore provinciale: MACCHIONE

01A13951

DECRETO 6 dicembre 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della regione Abruzzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulla parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto la deliberazione n. 690 del 25 luglio 2001 della Giunta regionale dell'Abruzzo da cui risulta che il presidente della suddetta Giunta ha designato la sig.ra Maria Pia Di Zitti e la sig.ra Anna Maria Rita Guarracino rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Pia Di Zitti e della sig.ra Anna Maria Rita Guarracino, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della regione Abruzzo;

Decreta:

La sig.ra Maria Pia Di Zitti e la sig.ra Anna Maria Rita Guarracino sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della regione Abruzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro
per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

CURRICULUM VITAE DI ZITTI MARIA PIA

Istruzione e formazione professionale.

Maturità classica, conseguita presso liceo- ginnasio «A. Torlonia» di Avezzano (L'Aquila), nell'anno scolastico 1978/1979.

Studi presso la facoltà di sociologia, Università «La Sapienza» di Roma - indirizzo politico-giuridico.

1980/1981 - Partecipazione alla ricerca su «Le ragioni dell'astensionismo al voto» condotta a campione sui cittadini romani.

Cattedra di psicologia - facoltà di sociologia - Università «La Sapienza» di Roma.

1981/1982 - Seminario su interazionismo simbolico e sociologia della vita quotidiana - facoltà di sociologia - Università «La Sapienza» di Roma.

1983 - Corso per programmatore/operatore personal computer - Scuola 3F Italia.

1983/1984 - Seminario monografico di psicologia della criminalità e della devianza - Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - facoltà di psicologia - Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

1983/1984 - Indagine monografico-sperimentale sull'espansione dell'immagine del messaggio-analisi della produzione pubblicitaria a Cinecittà.

Cattedra di sociologia del lavoro - facoltà di sociologia - Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

9-1989/6-1991 - Fruizione di borsa di studio per dirigenti della cooperazione erogata dall'U.N.C.I. sotto il patrocinio e con il contributo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Attività formativa svolta e/o: U.N.C.I. - Unione nazionale cooperative italiane, via San Sotero n. 32 - Roma.

1990/1991 - Corso permanente su processi di integrazione europea: Jean Monnet - facoltà di sociologia - Università «La Sapienza» di Roma.

1998/1999 - Partecipazione al programma fondi strutturali - sotto programma PassP.O.940022/I/1- Formez.

Esperienze di lavoro.

1983 - Indagine su condizione giovanile e aspirazione lavorative dei giovani nel comune di Scurcola Marsicana (L'Aquila).

1985/1989 - Contitolare di impresa gestore della concessionaria Parmalat S.p.a, in Avezzano (L'Aquila) - area operativa: provincia dell'Aquila.

Funzione espletate: direzione generale, direzione area amministrativa e organizzazione commerciale - strategie di promozione.

Dal 1989 a tutt'oggi: promozione valutazione e coordinamento progetti imprenditorialità giovanile e femminile (legge n. 49/1985; legge n. 44/1986; legge n. 64/1986; legge n. 317/1991; legge n. 381/1991; legge n. 125/1991; legge n. 215/1992; legge n. 488/1992; legge n. 236/1993; legge n. 196/1997; legge n. 448/1998; Fondo sociale europeo; Fondi strutturali 1994-1999 e 2000-2006).

Dal 7/1991 - Funzionario U.N.C.L. - Unione nazionale cooperative italiane - con mansioni di coordinamento delle attività amministrativo-contabili dell'Unione; gestione degli aspetti amministrativo-contrattualistici; progettazione coordinamento e monitoraggio degli interventi di promozione e formazione in materia di imprenditorialità cooperativa giovanile e femminile.

Dal 3/1998 a tutt'oggi: responsabile uffici orientamento, formazione e sviluppo dell'U.N.C.I. - Unione nazionale cooperative italiane - Referente U.N.C.I. per la progettazione e monitoraggio di piani di intervento volti alla promozione e al sostegno all'imprenditorialità cooperativa giovanile e femminile (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, Ministero dell'industria, Dipartimento pari opportunità P.C.M.; F.S.E.).

1990 - Cariche sociali in società e associazioni:

promozione di impresa cooperativa (Se.St.E.R. s.c. a r.l.) attiva nel settore dei servizi alle imprese, studi e ricerche (attività di promozione e comunicazione).

Funzioni e cariche: legale rappresentante; direzione e gestione amministrativa.

1991/1997 - Presidente del collegio sindacale della Co.Vi. Plant scrl - S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila).

Presidente del collegio sindacale della Socrates s.c. a r.l. - Avezzano (L'Aquila) - Società di servizi, studi, ricerche.

Componente del consiglio di amministrazione della società Nuova Soficoop scrl (società finanziaria legge n. 49/1985 per la salvaguardia dei livelli occupazionali).

Socio Anthos S.a.s. - Società di servizi alle imprese (redazione e coordinamento di ricerche di mercato).

Dal 3/2000 - Vicepresidente Federazione regionale U.N.C.I. Abruzzo.

Dal 6/2000 - Consigliere nazionale U.N.C.I.

Assunzione di specifici incarichi nell'ambito delle funzioni lavorative.

1) 1993/1994: responsabile amministrativo del progetto di formazione per lo sviluppo di nuova imprenditorialità cooperativa giovanile nel mezzogiorno legge n. 64/1986 A.O.2-U.N.C.I./Formez.

2) 1993/1996: collaborazione con U.N.C.I. Pesca - (Associazione nazionale cooperative della pesca), per la programmazione e gestione del III e IV piano triennale della pesca e dell'acquacoltura (legge n. 41/1982).

3) 1993/2001: docenze in corsi di formazione su temi attinenti lo sviluppo e le forme di promozione alla imprenditorialità giovanile e femminile; progettazione business plan, piani di fattibilità (Ministero lavoro e P.S.; Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna (P.C.M.); Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

4) 1993/2001: partecipazione, in qualità di relatore a convegni, conferenze e seminari su temi attinenti la cooperazione, l'evoluzione legislativa in campo economico-sociale, la promozione di imprenditorialità giovanile, il sistema della formazione, il sistema dei servizi sociali e sanitari, le pari opportunità il mercato del lavoro.

5) 1996/1997: responsabile dell'attività di monitoraggio delle imprese della pesca e dell'acquacoltura nelle regioni Molise e Abruzzo- Consorzio nazionale di ricerca UNIMAR, in associazione con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. della pesca e dell'acquacoltura. Registro CEE n. 2080/1993.

6) Dal 1998 a tutt'oggi: coordinatore dello staff Management Units della cooperazione UNCI - legge n. 127/1971, art. 19, lettera *a)* - Ministero del lavoro e P.S.

7) 1998/1999 valutazione e monitoraggio progetto Youthstart natura - Iniziativa comunitaria occupazione - Ministero lavoro e P.S. - U.C.O.F.P.L.

8) dal 1999 a tutt'oggi: coordinatore del progetto «Imprenditorialità nel mezzogiorno» (Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica) - legge n. 64/1986.

9) dal 1999 a tutt'oggi: responsabile di programma del corso di specializzazione per esperti di gestione e sviluppo aziendale delle imprese cooperative. UNCI-MURST.

10) dal 1999 membro di commissioni selezionatrici per l'ammissione a corsi di formazione post laurea per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile (U.N.C.I. - M.U.R.S.T.).

Altri incarichi.

Dal 1993 a tutt'oggi: membro effettivo della commissione centrale per la cooperazione, direzione generale della cooperazione, Ministero del lavoro e P.S. (Organo consultivo e propositivo interministeriale decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947).

Dal 1993 a tutt'oggi: Membro supplente del Comitato centrale per la cooperazione, direzione generale della cooperazione, Ministero del lavoro e P.S. organo tecnico di supporto alle attività della commissione centrale per la cooperazione decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947).

1992-1994: componente del gruppo di lavoro: «Imprenditorialità giovanile» legge n. 44/1986, presso CCIAA dell'Aquila.

Dal 1993 a tutt'oggi: consulenze per la redazione di progetti per lo sviluppo occupazionale do Federazione regionale UNCI Abruzzo. (legge regionale n. 61/1994; legge regionale n. 85/1994; legge regionale n. 143/1995; legge regionale n. 136/1996; legge regionale n. 101/1997).

1993-1996: rappresentante nazionale del movimento cooperativo giovanile dell'UNCI, presso CNEL - Consiglio nazionale dell'economia e lavoro, e componente il Consiglio di presidenza del gruppo delle forze sociali giovanili del C.N.E.L.

Dal 1993 a tutt'oggi: Incaricata dalla federazione regionale UNCI Abruzzo per le politiche dell'infanzia e dei minori, delle pari opportunità e della cooperazione sociale.

Dal 1995 a tutt'oggi: membro effettivo della commissione regionale per la cooperazione sociale - legge regionale n. 85/1994 - regione Abruzzo.

Dal 1996: componente del gruppo di lavoro per la relazione annuale sulla cooperazione al parlamento (art. 16, legge n. 59/1992).

1997-2000: membro effettivo della consulta delle forze sociali giovanili del C.N.E.L. (Consiglio nazionale dell'economia e lavoro).

Dal 1998 al 2001: componente della commissione regionale pari opportunità regione Abruzzo - legge regionale n. 41/1988.

Dal 1996 a tutt'oggi: incaricata UNCI nelle sedi di concertazione governo - parti sociali per le politiche attive del lavoro, della famiglia, sociali, dell'istruzione, della formazione e ricerca.

Dal 1999 a tutt'oggi: componente in rappresentanza dell'Unci dei gruppi di lavoro per la redazione dei rapporti interinali - Fondi strutturali 2000/2006 (Ministero del lavoro e P.S. - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della pubblica istruzione - affari sociali e pari opportunità).

Dal 1999: incaricata in rappresentanza UNCI nel comitato nazionale fondi strutturali 2000/2006, presso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dal 1999: incaricata UNCI nella concertazione governo - Parti sociali per la realizzazione del Master Plan - Piano pluriennale per un'offerta integrata di istruzione formazione e ricerca - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dal 1999 a tutt'oggi: componente del comitato tecnico di gestione del corso di perfezionamento in «Economia della cooperazione» università degli studi di Bologna - facoltà di economia.

Dal 1999: componente gruppo tecnico scientifico - osservatorio per l'infanzia - legge n. 451/1997, amministrazione provinciale dell'Aquila - settore promozione sociale - ufficio minori.

Dal 2000 a tutt'oggi: incaricata UNCI per le attività dei comitati di sorveglianza comitati di pilotaggio e gruppi tecnici PON - QCS ob. 3.

Dal 2000 a tutt'oggi: incaricata UNCI nel Forum nazionale fondi strutturali 2000/2006, presso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Pubblicazioni.

1995: Intraprendere cooperando - Progetto multimediale interattivo di formazione e informazione in materia di creazione d'impresa (Opuscolo - videocassetta - CBT) - legge n. 127/1971, art. 19 lettera *a)* - Ministero del lavoro e P.S. - Edizioni CEISCO, Roma.

1995: «Rapporto socio coimprenditore e cooperativa; definizione giuridica regolamentazione normativa» - legge n. 127/1971, art.19, lettera *a)* - Ministero del lavoro e P.S. - Edizioni CEISCO, Roma.

1997: Studi di fattibilità nel settore ambientale per la predisposizione di piani di imprese in «Giovani, Scuola, Lavoro: la cooperativa come occasione di crescita professionale, imprenditoriale ed occupazionale - legge n. 127/1971, art. 19, lettera *a)* - Ministero del lavoro e P.S. - Edizioni CEISCO, Roma.

1997: «La Famiglia e il Lavoro», «i circoli cooperativi per l'occupazione» «Statuto e regolamento tipo dei circoli per l'occupazione» - legge n. 127/1971, art. 19, lettera *a)* - Ministero del lavoro e P.S. - Edizioni CEISCO, Roma.

1997: «L'inquadramento giuridico e normativo del lavoro atipico» «la distribuzione commerciale». pubblicati dal CNEL - Consulta delle forze sociali giovanili - nel iº rapporto sulla condizione giovanile in Italia.

1999: «giovani-lavoro-formazione: la formazione e il mercato del lavoro» pubblicato dal CNEL - Consulta delle forze sociali giovanili nel IIº Rapporto.

2000: «Il Mercato del lavoro e i giovani», «I processi di sviluppo dell'offerta formativa in Italia e in Europa». Pubblicati dal CNEL - Consulta delle forze sociali giovanili nel IIIº rapporto sulla condizione giovanile in Italia.

2000: Breve guida all'autoimprenditorialità cooperativa: «L'impresa cooperativa ordinaria». Guida informativa: «La piccola società cooperativa».

ALLEGATO

GUARRACINO ANNA MARIA RITA

Chiede:

di essere nominata consigliera di parità come da avviso pubblico apparso sui quotidiani a diffusione regionale il 21 giugno 2001;

di autorizzare ai sensi della legge n. 675/1996 alla trattazione dei dati;

di accettare l'autocertificazione, giusta firma in calce alla presente, circa l'inesistenza di condanne penali, di procedimenti penali in corso e di situazioni di conflittualità di interessi tra attività esercitate e competenze istituzionali connesse con l'eventuale designazione.

Dichiara:

aver conseguito diploma di scuola media superiore (Istituto magistrale «G. Marconi», Pescara),

avere specifica competenza, ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulle pari opportunità nonché di mercato del lavoro come da documentazione allegata:

1) fotocopia documento d'identità;

2) fotocopia nomina responsabile territoriale della Consulta Pari Opportunità di A.N. (19 settembre 1997);

3) fotocopia delibera di consiglio comunale nomina a membro della commissione comunale pari opportunità della della città di Ortona (30 novembre 1998);

4) fotocopia verbale della seduta di nomina a presidente della commissione dinanzi cennata (16 marzo 1999);

5) fotocopia verbale di seduta per l'istituzione Sportello donna di cui responsabile dal (luglio1999);

6) fotocopia nomina a responsabile consulta provinciale per le pari opportunità di A.N. (gennaio 2001);

7) fotocopia nomina responsabile regionale del sindacato lavoratrici europee, aderente all'U.G.L. - S.C.A.L.E. U.G.L. (20 febbraio 2000);

8) fotocopia attestato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dalla commissione regionale per le pari opportunità (7 febbraio 2000 - 17 giugno 2000);

9) fotocopia attestato di partecipazione ai seminari di formazione per la tutela del cittadino (cittadinanza attiva, 23 ottobre 1999);

10) fotocopie verbali di sedute commissione comunale e dichiarazioni inerenti alla specificità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 - A-B-C.

11) fotocopia diploma Istituto magistrale e certificato attestato di frequenza anno integrativo.

01A13702

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Meteo II», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, della legge 17 luglio 1975 e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Meteo II», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Fallace Ugo, in data 4 dicembre 1963, repertorio n. 113180, registro società n. 46/64, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 2578/83031.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13952

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Pescatori Stella Maris», in Ostia.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Pescatori Stella Maris», con sede in Ostia (Roma), costituita con rogito notaio Michele Giuliano, in data 15 marzo 1974, repertorio n. 5773, registro società n. 1501, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21953/130146.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13950

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa dell'Aclista», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, della legge 17 luglio 1975, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Casa dell'Aclista», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lanciotti Marco, in data 18 luglio 1963, repertorio n. 7076, registro società n. 2396/63, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 6970/79627.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13949

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rigel XLI», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Rigel XLI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Schillaci Ventura, in data 20 gennaio 1970, repertorio n. 859365, registro società n. 368/70, tribunale di Roma B.U.S.C. n. 19480/110214.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13948

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cecchina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, della legge 17 luglio 1975, e art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Cecchina», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Mauro, in data 20 maggio 1964, repertorio n. 36794, registro società n. 2263, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 3107/88816.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 2001

Il dirigente: CORSI

01A13947

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TERAMO

Visto l'art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, espresso nella riunione del 29 settembre 2001;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Casa d'Infanzia» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Costantini Andrea, in data 2 luglio 1980, repertorio n. 18204, registro società n. 3038, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 603;

società cooperativa «AGCI Abruzzo casa» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Bracone Giovanni, in data 24 settembre 1982, repertorio n. 5438, registro società n. 3830, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 731.

Teramo, 10 dicembre 2001

Il direttore provinciale: DE PAULIS

01A13942

DECRETO 10 dicembre 2001.

Scioglimento della Piccola società cooperativa «Soprema» s.c. a r.l., in Adria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2 con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone, la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001 n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che la revisione della piccola società cooperativa «Soprema» s.c. a r.l., si è conclusa con un verbale di mancata ispezione in data 14 agosto 2001 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non ha presentato i bilanci per gli anni 1999 e 2000;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 31 ottobre 2001;

Decreta:

La Piccola società cooperativa «Soprema» s.c. a r.l., con sede in Adria (Rovigo) via Marconi n. 46, costituita per rogito notaio Massei dott. Andrea in data 18 marzo 1998, repertorio n. 4908, registro imprese n. 21144 camera di commercio, industria e artigianato di Rovigo, posizione n. 1134/282217, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 10 dicembre 2001

Il direttore provinciale: DRAGO

01A13941

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Ital Service a r.l.», in Trezzano sul Naviglio.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Ital Service a r.l.», con sede in Trezzano sul Naviglio, via Buonarroti n. 27;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 2 agosto 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Ital Service a r.l.», con sede in Trezzano sul Naviglio, via Buonarroti n. 27, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha mai depositato i bilanci annuali, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001 circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Ital Service a r.l.», con sede in Trezzano sul Naviglio, via Buonarroti n. 27, costituita per rogito del notaio dott.ssa Tizzoni Loredana di Milano in data 4 maggio 1998, repertorio n. 2800, registro imprese Milano n. 12387460152, posizione

B.U.S.C. n. 16532, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha mai depositato i bilanci annuali, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14141

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Sedilcoop a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Sedilcoop a r.l.», con sede in Milano, via Foscolo n. 3;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale ispettivo in data 10 giugno 2000 relativo all'attività della società cooperativa «Sedilcoop a r.l.», con sede in Milano, via Foscolo n. 3, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1991 non ha depositato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001 circa lo scioglimento per atto dell'Autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Sedilcoop a r.l.», con sede in Milano, via Foscolo n. 3, costituita per rogito del notaio dott. La Civita Ercole di Milano in data 13 ottobre 1988, repertorio n. 72214/852, registro società n. 287066 tribunale di Milano, registro imprese Milano n. 09457120153, posizione B.U.S.C. n. 13476/237790 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1991 non ha depositato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14140

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Alberi e box - via Meucci a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Alberi e Box - via Meucci a r.l.», con sede in Milano, via Washington n. 83;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 26 giugno 1996 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Alberi e box - via Meucci a r.l.», con sede in Milano, via Washington n. 83, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono, le seguenti cause: dal 1994 non ha depositato i bilanci annuali e risulta assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Alberi e box - via Meucci a r.l.», con sede in Milano, via Washington n. 83, costituita per rogito del notaio dott. Ajello Alfonso di Milano in data 9 luglio 1990, repertorio n. 103848/20839, registro società n. 308485, tribunale di Milano, registro imprese Milano n. 10127850153, posizione B.U.S.C. n. 14140/251739, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1994 non ha depositato i bilanci annuali e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14139

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Cordiale a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «La Cordiale a r.l.», con sede in Milano, corso Magenta n. 10;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 31 gennaio 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «La Cordiale a r.l.», con sede in Milano, corso Magenta n. 10, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha mai depositato i bilanci annuali, dal 12 giugno 1989 non compie atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non vi sono rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «La Cordiale a r.l.», con sede in Milano, corso Magenta n. 10, costituita per rogito del notaio dott. Scherillo Nicoletta di S. Donato Milanese in data 16 dicembre 1988, repertorio n. 28927/2139, registro società n. 289129, tribunale di Milano, registro imprese di Milano n. 09499740158, posizione B.U.S.C. n. 13058/238976, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha mai depositato i bilanci annuali, dal 12 giugno 1989 non compie atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14135

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Acli San Giuseppe a r.l.», in Meda.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: il decorso del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Acli San Giuseppe a r.l.», con sede in Meda, via L. da Vinci n. 27;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 6 novembre 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Acli San Giuseppe a r.l.», con sede in Meda, via L. da Vinci, n. 27, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: da 35 anni non deposita i bilanci annuali, non compie atti di gestione, e vi è assenza di rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Acli San Giuseppe a r.l.», con sede in Meda, via L. da Vinci n. 27, costituita per rogito del notaio dott. Cassina Carlo di Cantù in data 31 agosto 1946, repertorio n. 1650/2555, registro società n. 1223, volume n. 41, fascicolo n. 2090, tribunale di Monza, posizione B.U.S.C. n. 2393/39247, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché da 35 anni non deposita i bilanci annuali, non compie atti di gestione, e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14136

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Euromodel Flash a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Euromodel Flash a r.l.», con sede in Milano, via Archimede, 43;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 18 febbraio 2000 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Euromodel Flash a r.l»., con sede in Milano, via Archimede, 43, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha mai depositato i bilanci annuali, non ha mai compiuto atti di gestione, non è in condizione di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e risulta assenza di attivo da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Euromodel Flash a r.l.», con sede in Milano, via Archimede, 43, costituita per rogito del notaio dott. Lovisetti Paolo di Milano in data 26 settembre 1989, repertorio n. 139065/9512, registro società n. 297716, tribunale di Milano, registro imprese Milano n. 09844090150, posizione B.U.S.C. n. 13826/245872, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma primo, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché non ha mai depositato i bilanci annuali, non ha mai compiuto atti di gestione, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e perchè risulta assenza di attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14137

DECRETO 13 dicembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Cascina Bianca a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448

del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa Cascina Bianca a r.l., con sede in Milano, via Cascina Bianca, 26;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione - Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 12 settembre 1997 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Cascina Bianca a r.l.», con sede in Milano, via Cascina Bianca, 26, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dalla costituzione (27 aprile 1992) non ha mai depositato i bilanci annuali, non compie atti di gestione, e risulta assenza di attivo da liquidare;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 20 settembre 2001, circa lo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa «Cascina Bianca a r.l.», con sede in Milano, via Cascina Bianca, 26, costituita per rogito del notaio dr. Masini Giuseppe Antonio in data 27 aprile 1992, repertorio n. 35346/5639, registro società n. 344989, tribunale di Milano, registro imprese Milano n. 11233200150, posizione B.U.S.C. n. 15482/272203, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dalla costituzione non ha mai depositato i bilanci annuali, non ha mai compiuto atti di gestione, e perchè risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 13 dicembre 2001

Il dirigente reggente: CICCHITTI

01A14138

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 agosto 2001.

Affidamento in via sperimentale della gestione della pesca dei molluschi bivalvi al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Molfetta».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO
DIREZIONE GENERALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, così come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1999 con il quale si adotta il regolamento recante la disciplina dell'attività dei consorzi di gestione della pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il VI piano triennale della pesca e dell'acquacoltura adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale sono prorogate al 31 ottobre 2001 le sperimentazioni alla pesca dei molluschi bivalvi;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Considerato che nel compartimento marittimo di Molfetta è stato costituito il «Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento di Molfetta - La disfida di Barletta» (in sigla «Co.Ge.Mo. La disfida di Barletta»), con sede a Barletta in via San Donato, 109;

Considerato che il suddetto Consorzio comprende soci che rappresentano oltre il 75% delle imprese abili-

tate alla cattura dei molluschi bivalvi nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta - otto imprese su nove autorizzate;

Considerato che lo statuto del suddetto Consorzio, è conforme alle prescrizioni dei decreti numeri 44/1995 e 515/1998 dinanzi citati;

Vista la richiesta unitaria delle associazioni nazionali professionali di categoria in data 20 aprile 2001;

Ritenuto acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche nel mare nella prima riunione disponibile;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Molfetta la gestione delle risorse biologiche del mare, limitatamente ai molluschi bivalvi, è affidata, in via sperimentale, e comunque fino al 31 ottobre 2001, al «Consorzio di gestione e valorizzazione dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Molfetta», che nei successivi articoli sarà chiamato con la sigla «Co.Ge.Mo. La disfida di Barletta» comprendente soci che rappresentano oltre il 75% delle imprese abilitate alla cattura dei molluschi bivalvi con draga idraulica nell'ambito di tale compartimento ed al quale hanno aderito, in effetti, numero otto imprese di pesca su nove abilitate a tale tipo di attività.

2. Ai fini dell'approvazione del Ministero per le politiche agricole - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, il Consorzio «Co.Ge.Mo. La disfida di Barletta» è obbligato a comunicare le eventuali modificazioni che saranno apportate allo statuto costitutivo.

Art. 2.

1. Nei limiti della disciplina vigente in materia di pesca dei molluschi bivalvi, il Consorzio «Co.Ge.Mo. La disfida di Barletta» può proporre al Ministero per le politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, ed al capo del compartimento marittimo di Molfetta le misure tecniche previste dai decreti numeri 44/1995 e 515/1998 in premessa citati.

2. Ai sensi dell'art. 3 dei decreti numeri 44/1995 e 515/1998, le persone incaricate dal consorzio della vigilanza sulla cattura dei molluschi bivalvi, nell'ambito dei limiti territoriali di operatività del consorzio stesso, possono ottenere la qualifica di agente giurato, previa approvazione della nomina da parte del prefetto su parere del capo del compartimento marittimo di Molfetta.

Art. 3.

1. Il Consorzio «Co.Ge.Mo. La disfida di Barletta» ed i suoi soci, per il raggiungimento dei fini istituzionali, beneficiano, in via prioritaria, degli incentivi di cui alle leggi nazionali, ai regolamenti comunitari ed al piano nazionale per la pesca, nei limiti e con le modalità vigenti.

2. Gli incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a doppio titolo di partecipanti al Consorzio ed a quello di singoli soci.

3. La previsione del comma 1, nel caso di costruzione o ammodernamento di unità da pesca, si applica esclusivamente nel caso in cui il natante da costruire o da ammodernare sia conforme a quello tipo ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

1. Per la verifica delle attività del Consorzio «Co.Ge.Mo. La disfida di Barletta» è costituito un comitato di coordinamento, composto da:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;

b) il comandante della Capitaneria di porto di Molfetta o da un ufficiale dal medesimo delegato;

c) un ricercatore esperto in valutazione dei molluschi bivalvi designato dalla unità operativa che effettua la relativa ricerca in attuazione del piano triennale della pesca e dell'acquacoltura;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali professionali di categoria (Federcoopesca, Federpesca, Lega Pesca, A.G.C.I.);

e) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori della pesca.

2. Per il funzionamento del comitato di coordinamento, le spese per i singoli membri sono a carico del designante.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AULITTO

01A13847

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento alla Feder Op.It - Federazione delle organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura italiane, in Roma, come associazione nazionale di organizzazioni di produttori.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio della Comunità europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione del 2 dicembre 1994, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca e relative associazioni;

Visto in particolare l'art. 6, comma 4, del regolamento n. 104/2000, in base al quale può essere concesso il riconoscimento ad una associazione di organizzazione di produttori, purché essa rispetti le condizioni di cui all'art. 5 del regolamento medesimo;

Vista l'istanza in data 9 marzo 2001 con la quale la Feder Op.It - Federazione delle organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura italiane con sede in Roma ha chiesto, ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000, art. 6, il riconoscimento come associazione nazionale di organizzazioni di produttori;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 2 marzo 2001 con atto per notaio La Gioia in Roma, repertorio n. 43.936;

Visto lo statuto e l'elenco dei soci aderenti a detta associazione;

Considerato che fanno parte della Feder Op.It le seguenti organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute:

Associazione produttori tonnieri del Tirreno S.c.r.l., con sede in Salerno, riconosciuta con decreto ministeriale 23 novembre 1977;

Associazione produttori pesca «Domar» S.c.r.l., con sede a Porto Garibaldi, riconosciuta con decreto ministeriale dell'8 aprile 1977;

Associazione «Tronto Pesca» S.c.r.l., con sede a Martinsicuro, riconosciuta con decreto ministeriale del 12 novembre 1985;

Considerato che la associazione di organizzazioni di produttori Feder Op.It risponde, per quanto applicabili, ai requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento n. 104/2000;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta, ai sensi del regolamento (CE) nunero 104/2000, art. 6, comma 4, e del regolamento (CE) n. 2939/94, nonché a tutti gli effetti conseguenti a norma di legge la associazione di organizzazioni di produttori denominata Feder Op.It - Federazione delle organizzazioni produttori della pesca e dell'acquacoltura italiane con sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

01A13848

DECRETO 6 dicembre 2001.

Riconoscimento del «Consorzio Linea Azzurra» come organizzazione di produttori per la pesca di acciughe e sardine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Visto il regolamento (CEE) n. 104/2000 del Consiglio delle Comunità europee del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il regolamento (CE) n. 2939/94 della Commissione europea, relativo al riconoscimento e revoca delle organizzazioni di produttori;

Vista la domanda in data 14 novembre 2000, con la quale il Consorzio fra imprese operanti nel settore della pesca a volante denominato «Consorzio Linea Azzurra», con sede a Rimini, largo Boscovich n. 20, ha chiesto, ai sensi del regolamento n. 2939/94, il riconoscimento come organizzazione di produttori per la pesca di acciughe e sardine;

Considerato che il suddetto Consorzio tra le società «Sara di Alessandrini Giannino & C. S.n.c.», «Marlin di Rattini Massimo e Para Atos & C. S.n.c.», «Vasi Giovanni Antonio & C. S.n.c.», «Tov di Giovanni Antonio Vasi & C. S.n.c.», «Riccardo di Grossi Luigi & Grossi Daniele S.a.s.» e «Cecchini Roberto e Tonino S.n.c.», risulta essere regolarmente costituito con atto in data 25 marzo 1988, repertorio n. 105831 per notaio Enrico Franciosi in Rimini;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detto Consorzio;

Visti gli atti dai quali risulta che il «Consorzio Linea Azzurra» risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal regolamento n. 104/2000 e dal regolamento n. 2939/94»;

Viste le relazioni in data 21 dicembre 2000 e 26 marzo 2001 della Capiteneria di Porto di Rimini relative all'istanza di riconoscimento del suddetto Consorzio;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del regolamento (CE) n. 104/2000 e del regolamento (CE) n. 2939/94, nonché a tutti gli effetti

eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori per la pesca di sardine e acciughe denominata «Consorzio Linea Azzurra», con sede in Rimini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2001

p. *Il Ministro:* SCARPA BONAZZA BUORA

01A13846

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1º luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bitto» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 14 dicembre 1998, per la denominazione di origine protetta «Bitto» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio tutela Bitto, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bitto» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa.

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13958

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.E.Q. - Istituto Nord-Est Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Nord-Est Qualità - I.N.E.Q.», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate, e tra queste i prosciutti a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sule rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 30 novembre 1998, per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo con nota del 19 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione dell'Istituto Nord-Est Qualità - I.N.E.Q. di San Daniele del Friuli (Udine) quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza.

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord-Est Qualità - I.N.E.Q.», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale, 33/35, con decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13959

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Umbria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla del comune di Todi (Perugia) è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Umbria»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «grassi (oli)», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i grassi, e tra questi gli oli, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esecuzione dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che l'Associazione produttori olivicoli di Perugia, l'Associazione provinciale produttori olivicoli di Terni, l'Associazione umbra produttori olive ed olio e l'Associazione dei produttori olivicoli della provincia di Perugia, quali organismi associativi maggiormente rappresentativi della denominazione di origine protetta di cui trattasi, pur essendone richieste, non hanno ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13956

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla del comune di Todi (Perugia) è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Norcia»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate, e tra queste i prosciutti, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 14 dicembre 1998, per l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il consorzio del Prosciutto di Norcia con nota del 23 novembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «3 A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla del comune di Todi (Perugia), quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A - Parco tencnologico agroalimentare dell'Umbria - soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13957

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.r.l.» ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 10, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «grassi (oli)», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i grassi, tra questi gli oli, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzazione per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Fucini, 10, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrato con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13953

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 644/98 del 20 marzo 1998, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo

«Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino, 4, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «grassi (oli)», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i grassi, tra questi gli oli, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il Consorzio dell'olio Toscano con nota del 7 dicembre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino, 4, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente l'indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore Certiagro», con sede in Milano, via G. Giardino, 4, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 644/98 del 20 marzo 1998, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13954

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera carni trasformate sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutte le carni trasformate, e tra queste i prosciutti, a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 30 novembre 1998 per la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» anche nella fase di intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82c, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13955

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il Consorzio radicchio di Treviso, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano, 74, con decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13984

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera formaggi sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i formaggi a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione;

Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 14 dicembre 1998 per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;

Considerato che il Consorzio tutela Valtellina Casera, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine

protetta «Valtellina Casera» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13985

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Visto che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di detti prodotti a denominazione protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il Consorzio Radicchio di Castelfranco, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 14 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13986

DECRETO 11 dicembre 2001.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, con il quale l'organismo di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Aldo Moro n. 22, attualmente in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale decorrente dal 21 dicembre 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, non ha ancora esaminato lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera «grassi (oli)», in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti i grassi, e tra questi gli oli, a denominazione protetta al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalità uniformi per l'esercizio dell'attività di controllo sulle rispettive aree di produzione e che conseguentemente si potrà procedere a detto adeguamento solo dopo l'espressione del parere positivo del citato gruppo tecnico;

Considerato che il consorzio produttori dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» con nota del 12 ottobre 2001 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione di «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l. di S. Lazzaro di Savena (Bologna)» quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in Cadriano di Granarolo (Bologna), via Cadriano n. 23 - cap 40057, con decreto 30 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 30 novembre 1998.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A13987

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2001.

Disposizioni riguardanti talune attribuzioni del Centro operativo di Pescara.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Disposizioni riguardanti talune attribuzioni del Centro operativo di Pescara.

1.1. Le attività concernenti il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per l'imposta sul valore aggiunto, la gestione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto a non residenti e la gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma e successivamente trasferite all'ufficio di Roma 2, sono curate dal Centro operativo di Pescara a decorrere dalla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

1.2. Fino alla data di cui al punto 1.1, le attività ivi indicate continuano ad essere svolte dagli uffici locali dell'Agenzia precedentemente competenti.

1.3. I centri di servizio delle imposte dirette e indirette continuano a svolgere, fino alla loro soppressione, le attività concernenti il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette e la gestione dei rimborsi a non residenti in materia di crediti d'imposta sui dividendi. Le predette attività sono curate dal Centro operativo di Pescara a decorrere dalla data di soppressione di ciascun Centro di servizio.

Motivazioni.

Il presente provvedimento disciplina il trasferimento di alcune attività al Centro operativo di Pescara, istituito con provvedimento del 7 dicembre 2001. Si tratta in particolare delle attività riguardanti:

il controllo delle richieste di rimborso in conto fiscale, attualmente curato dai centri di servizio, per le imposte dirette, e dagli uffici locali, per l'IVA;

la gestione dei rimborsi a non residenti, attualmente curata dai centri di servizio per le ritenute e i crediti d'imposta sui dividendi, e dall'ufficio di Roma 6 per l'IVA;

la gestione delle competenze già demandate all'ufficio del registro concessioni governative di Roma ed attualmente attribuite all'ufficio di Roma 2.

Le complesse operazioni necessarie ad assicurare il regolare trasferimento di tali attività, compreso l'aggiornamento delle procedure automatizzate di supporto, non potranno essere completate entro la data di entrata in funzione del Centro operativo di Pescara (1° gennaio 2002), per cui il trasferimento delle predette attività alla nuova struttura deve essere necessariamente differito.

Il provvedimento dispone quindi che le attività oggi svolte dagli uffici locali saranno attribuite al Centro operativo di Pescara a partire dalla data che verrà fissata con successivo provvedimento, mentre quelle svolte dai centri di servizio verranno trasferite al predetto Centro operativo via via che i centri di servizio vengono soppressi, sulla base del calendario fissato con il provvedimento del 7 dicembre 2001. Fino al loro trasferimento al Centro operativo d Pescara, le attività in questione continuano ad essere svolte dagli uffici attualmente competenti.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, commna 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

Competenze degli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5; art. 7, comma 2).

Atto del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001.

Roma, 28 dicembre 2001

p. *Il direttore:* FERRARA

02A00011

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato relativo al provvedimento 24 ottobre 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, concernente: «Iscrizione della denominazione "Coppia ferrarese" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

Al provvedimento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2001, alla pag. 39, seconda colonna, è da intendersi allegata la sottoriportata scheda riepilogativa della denominazione:

«REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: art. 5
DOP ( ) IGP (X)
n. nazionale del fascicolo: 1/2000

1. *Servizio competente dello Stato membro:*

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.

Tel.: 06/4819968 - Fax 06/42013126.

2. *Associazione richiedente:*

2.1) Nome: Associazione per la valorizzazione del pane tipico ferrarese.

2.2) Indirizzo: via Darsena, 178 - 44100 Ferrara - Tel.: 0532/778411.

2.3) Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto:*

classe 2.4 prodotto della panetteria.

4. *Descrizione del disciplinare:*

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2):

4.1) Nome: "Coppia Ferrarese".

4.2) Descrizione: l'Indicazione geografica protetta "Coppia Ferrarese" designa una tipologia di pane, in formato di coppia, ottenuto con farina di grano tenero tipo "0", strutto di puro suino, olio extravergine di oliva, lievito naturale, sale alimentare, acqua e malto.

La "Coppia Ferrarese" è formata da due pezzi di pasta legati assieme a forma di nastro nel corpo centrale, ciascuno con le estremità ritorte in modo da formare un ventaglio di quattro corna, le cui estremità sono chiamate "crostini".

La "Coppia Ferrarese" ha un peso compreso tra gli 80 gr ed i 250 gr, un colore dorato con venature quasi bionde in corrispondenza delle zone ritorte ed una umidità massima compresa tra il 12% ed il 15% a seconda della pezzatura prodotta. L'odore è penetrante e appetitoso. Il sapore è sapido.

4.3) Zona geografica: la zona di produzione della "Coppia Ferrarese" comprende l'intero territorio della provincia di Ferrara.

4.4) Prova dell'origine: la "Coppia Ferrarese" è partc integrante della cultura e della storia della città di Ferrara. Già nel 1287 negli statuti comunali, che codificavano norme già in uso da tempo, i fornai erano tenuti a confezionare il pane nelle forme con gli "orletti" che, evolvendosi nel pane "ritorto", sono ritenute le antenate della classica coppia ferrarese. Inoltre il pane, sempre contrassegnato dal marchio del fornaio, non doveva diminuire di peso durante la cottura e doveva risultare ben cotto. Erano indicate anche le multe a chi contravveniva a queste norme. Le originali ed apprezzate forme di "pane intorto" sono, peraltro, citate nei fastosi banchetti rinascimentali della corte estense. Vi è una estesa bibliografia che documenta il rapporto esistente tra il pane "Coppia Ferrarese" e la città ed attraverso tantissime vicende, spesso legate alla povertà e a determinati momenti storici, che si è dipanata la storia di questo particolare tipo di pane.

I panificatori che operano sul territorio della provincia di Ferrara sono circa 330 e sono imprese a carattere familiare. La produzione complessiva giornaliera si attesta attorno ai 500 q.li di pane fresco di cui il 60% circa è rappresentato dalla "Coppia Ferrarese".

La struttura di controllo, individuata al punto 4.7) verificherà che la procedura sia seguita con le modalità indicate e che il pane sia posto in vendita entro le 24 ore dalla produzione senza aver subito, in nessuna delle fasi di lavorazione alcun processo di conservazione. Ove il pane sia commercializzato in confezioni che ne garantiscano la perfetta conservazione, senza l'utilizzo di sostanze conservanti o additivi, potrà essere commercializzato anche oltre le 24 ore.

4.5) Metodo di ottenimento: le modalità di produzione seguono, secondo la tradizione, una sequenza particolare riassumibile in quattro fasi ben distinte:

1) fase di impastamento, in cui tutti gli ingredienti, opportunamente dosati vengono lavorati nell'impastatrice unitamente al lievito-madre o "di madre";

2) fase di formazione, che deve realizzarsi immediatamente dopo l'impastamento e comunque prima che intervenga la lievitazione, si ultima quando l'impasto ha assunto la forma definitiva;

3) fase di lievitazione, che dura da un minimo di 70 fino a 90 minuti;

4) fase di cottura, da realizzarsi preferibilmente in forni a tubi, dove il pane ferrarese permane per un tempo variabile tra i 18 ed i 20 minuti ad una temperatura non superiore ai 240 °C.

L'impasto degli ingredienti per ottenere la cosiddetta "pasta dura" avviene mediante l'immissione, in una impastatrice a forcella, di farina di grano tenero di tipo "0", acqua, strutto di puro suino, olio extravergine di oliva, lievito naturale denominato "di madre", lievito, sale, malto, come tale o sotto forma di estratto. Il movimento lento dell'impastatrice evita il riscaldamento dell'impasto.

Il rapporto acqua-farina è calcolato al 35% di acqua rispetto alla farina impiegata (in lavorazioni diverse, quali le paste tenere, il rapporto acqua-farina è pari al 50% ed oltre).

Il rapporto strutto di puro suino-farina è pari al 6% di strutto rispetto alla farina impiegata; quello di olio extravergine di oliva-farina 3-4%.

Il rapporto lievito di madre-farina corrisponde al 10% di farina impiegata.

Tutti gli ingredienti vengono immessi in una impastatrice a forcella per un tempo variabile da 15 a 20 minuti primi.

L'impasto così come in precedenza indicato, viene successivamente fatto raffinare con una serie di passaggi (dai 15 ai 20) in un apposito cilindro metallico.

La pasta, ultimata la fase della raffinatura, viene posta su di un desco e tagliata a strisce della altezza desiderata (da un minimo di cm 1,0 ad un massimo di 2,0) a seconda del formato del prodotto che si intende realizzare; successivamente le strisce di pasta vengono immesse nella trafila, quindi nella macchina per la formazione delle coppie, da cui escono già formate in due "mezze coppie".

L'intervento conclusivo consiste nell'unione di due pezzi di pasta (stretta) operazione eseguita manualmente.

Il procedimento in alternativa è realizzato in maniera completamente manuale.

Le forme così ottenute vengono disposte su assi di legno, coperte da un telo ed immesse nella cella di lievitazione per 70-90 minuti a seconda della temperatura ambientale.

La lievitazione si ottiene attraverso l'impiego del lievito naturale denominato "di madre" ottenuto nel seguente modo: si miscela una farina di grano tenero di tipo "0" (W 220 - P/L 0,45 - 0,50) con acqua (rapporto acqua-farina 45%). Per avviare il principio della lievitazione è necessario aggiungere all'impasto aceto di vino rosso o luppolo o mosto di uva.

La dose per la realizzazione di lievito di madre in ragione di 1 kg di farina, si ottiene con l'aggiunta di 1 cucchiaio di aceto di vino rosso o di mosto d'uva o di luppolo, oltre alla quantità d'acqua indicata al punto precedente.

L'impasto va lavorato a mano, avendo cura di mantenerlo abbastanza tenero e malleabile. Al termine della lavorazione che richiede 10 minuti primi, si forma una palla che dovrà riposare per 24 ore nell'ambiente del laboratorio e lontano da fonti di calore.

Successivamente il composto andrà nuovamente manipolato, aggiungendo un quantitativo di circa 200 gr di farina ed un pò d'acqua. L'acqua da immettere varierà da 9 a 10 centilitri, quindi lo stesso dovrà riposare per ulteriori 12 ore nel medesimo ambiente. Quest'ultimo procedimento andrà ripetuto ogni dodici ore, per cinque giorni consecutivi.

Un giorno prima della completa maturazione, il composto andrà immesso nell'impastatrice a forcella ed amalgamato, quindi riposto entro un contenitore ricoperto da un canovaccio di cotone.

Terminata la fase di lievitazione, il pane viene immerso in forni a platea fissa in quanto la cottura del pane avviene secondo il metodo tradizionale con riscaldamento del piano e successivo trasferimento del calore dal basso verso l'alto.

4.6) Legame: le peculiarità attribuibili al prodotto sono strettamente correlate alle condizioni ambientali. L'acqua e l'umidità dell'aria oltre che la indiscussa competenza e professionalità degli artigiani panettieri, hanno concorso a mantenere invariate nel tempo la qualità della produzione tipica che si riscontra con costanza su tutto il territorio provinciale.

Il principale legame con la zona di origine è costituito dall'impiego del lievito madre.

4.7) Struttura di controllo:

Nome: CERMET - Certificazione e ricerca per la qualità soc. cons. a r.l.

Indirizzo: via Aldo Moro n. 22 - 40068 San Lazzaro di Savena.

4.8) Etichettatura: le aziende produttrici dovranno marchiare ogni forma di pane in modo da caratterizzarle rispetto agli altri formati e la confezione dovrà, inoltre, riportare il logo identificativo composto da una forma di coppia di pane di colore giallo tenue, iscritto all'interno di un quadrato di colore azzurro. In testa al quadrato, su fondo nero, insiste la scritta "Coppia" in lettere bianche, in basso, sempre su fondo nero, la scritta "ferrarese I.G.P.".

4.9) Condizioni nazionali:

Parte riservata alla commissione

n. CE: Data di ricevimento del fascicolo integrale:».

02A00008

Comunicato di rettifica alle proposte di modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protetta «Salsiccia di Calabria», «Soppressata di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria», pubblicate nel supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2001.

In sostituzione di quanto riportato nel comunicato di rettifica relativo alle proposte di modifica ai disciplinari di produzione delle DOP in questione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 9 novembre 2001, nelle medesime proposte di disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protetta «Salsiccia di Calabria», «Soppressata di Calabria», «Pancetta di Calabria» e «Capocollo di Calabria», riportate rispettivamente a pag. 6, a pag. 15, a pag. 22 e a pag. 31 del supplemento ordinario n. 118 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2001, all'art. 3, comma 3, delle predette quattro proposte di disciplinare, anziché «I suini ... *debbono essere di peso non inferiore a kg 130-140*», leggi: «I suini ... *debbono essere di peso medio non inferiore a kg 140*».

01A13961

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Clementine del Golfo di Taranto «, presentata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, come indicazione geografica protetta, dal Consorzio agrumicoltori tarantini - C.A.T. con sede in Palagiano (Taranto), via Murat, 29-31, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore — Div. Ex VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o, se pervenute, dopo la loro opportuna valutazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CLEMENTINE DEL GOLFO DI TARANTO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» è riservata ai frutti di clementine derivanti dalla specie C. clementine Hort. ex Tanaka, indicati nel successivo art. 2, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.

Le clementine di cui trattasi sono destinate ad essere fornite al consumatore esclusivamente allo stato fresco e devono essere prodotte all'interno del territorio dei comuni della provincia di Taranto indicati nell'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 2.

Varietà

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Clementine del Golfo di Taranto» designa le clementine riferibili alle seguenti cultivar e selezioni clonali: Comune, Fedele, Spinoso (o Precoce di Massafra), ISA, SRA 63, SRA 89.

Art. 3

Zona di produzione

La zona di produzione delle «Clementine del Golfo di Taranto» comprende l'intero territorio dei comuni di Palagiano, Massafra, Ginosa, Castellaneta, Palagianello, Taranto e Statte.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Il sistema di coltivazione delle «Clementine del Golfo di Taranto», di cui al presente disciplinare. deve essere obbligatoriamente quello tradizionalmente adottato all'interno dell'area delimitata nel precedente art. 3 e prevede le seguenti tecniche:

a) la potatura è praticata ogni anno a primavera inoltrata, è finalizzata ad assecondare l'equilibrio tra la funzione vegetativa e produttiva, con tagli limitati specialmente nei primi anni.

La forma di allevamento è quella a globo - vaso.

b) la concimazione è sempre basata sullo stato di fertilità del terreno, a seguito di opportune analisi effettuate con cadenza triennale.

La concimazione di base viene praticata in inverno - primavera con concimi liquidi e/o solidi ed integrati alla ripresa vegetativa con micro - meso e macro elementi. Trovano applicazione anche la concimazione fogliare, i fitoregolatori e la fertirrigazione.

c) Irrigazione viene praticata in quasi tutti i periodi dell'anno, in assenza di piogge. Il metodo più in uso è quello a goccia o a zampillo, diretto e lontano dalla proiezione della chioma, per evitare possibili attacchi di «marciumi» nella zona del colletto.

d) Le lavorazioni del terreno servono per il controllo delle infestanti, l'interramento dei concimi e la riduzione della perdita d'acqua dal terreno per evaporazione.

e) I trattamenti antiparassitari sono praticati con i prodotti fitosanitari a base di principi attivi registrati per gli agrumi.

Per l'ammissione all'I.G.P. i nuovi impianti dovranno essere realizzati in terreni ben drenati.

Sono ammessi frangiventi (vivi o morti) per la protezione della coltura nelle diverse fasi.

Fatto salvo i sesti di impianto preesistenti che hanno densità da 350 a 750 piante/ha, nei nuovi impianti la densità non deve superare n. 500 piante/ha. Sono ammessi impianti a sesto dinamico con diversa densità, fino ad un massimo di 25 anni di età.

La produzione unitaria massima consentita per le clementine, è fissata in 50 t/ha.

I nuovi impianti devono essere realizzati esclusivamente con piante innestate, conformi alla norme di qualità CE sulla commercializzazione del materiale di propagazione.

Fino a che non sarà stata accertata la buona rispondenza di altri porta innesti, i nuovi impianti di agrumi devono essere realizzati usando come esclusivo porta innesto il Citrus aurantium L., volgarmente noto come «Arancio amaro» o «Melangolo».

La raccolta dei frutti deve essere effettuata a mano, con l'uso delle forbici, evitando che i frutti vengano deteriorati. I frutti devono essere raccolti asciutti, senza foglia o con qualche foglia. I frutti privi di calice (rosetta) sono esclusi dalla I.G.P. La tecnica della deverdizzazione non è ammessa.

È consentito l'impiego di cere e/o di prodotti conservanti ammessi dalla legislazione del Paese cui i frutti sono destinati, e in quanto tali, agenti esclusivamente all'esterno della buccia, senza alterazione del sapore e dell'odore tipici di ciascuna clementina.

Art. 5.

Controlli

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Clementine del Golfo di Taranto», sono iscritti in apposito elenco, attivato, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, che è tenuto a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco. I controlli tecnici saranno svolti da un organismo di controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

I produttori che intendono porre in commercio il prodotto con l'indicazione geografica protetta Clementine del Golfo di Taranto, sono tenuti a presentare all'organismo di controllo prescelto gli estremi catastali per l'individuazione degli stessi agrumeti, superficie, sesto ed anno d'impianto. I titolari degli agrumeti iscritti nell'elenco che intendono commercializzare il proprio prodotto con l'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto», devono rispettare le procedure indicate nel piano di controllo predisposto dall'organismo di controllo prescelto ed approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'indicazione geografica protetta «Clementine del Golfo di Taranto» deve rispondere, oltre ai requisiti previsti dalle norme comuni di qualità in vigore, alle seguenti caratteristiche:

forma: sferoidale- leggermente schiacciata ai poli;

buccia: liscia o leggermente rugosa di colore arancio con un massimo del 30% di colorazione verde;

colore della polpa: arancio;

calibro minimo: 6 (mm 43/52);

contenuto minimo in succo: 40% del peso frutto, ottenuto mediante spremitura con pressa a mano;

aroma: intenso e persistente;

rapporto di maturazione: minimo 6:1, ottenuto dal rapporto tra il contenuto in solidi solubili espresso in gradi Brix e gli acidi titolabili espressi in acido citrico;

apirene, con presenza di un max del 5% di clementine contenenti al massimo tre semi.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Le «Clementine del Golfo di Taranto» devono essere immesse al consumo:

in confezioni sigillate del peso massimo di kg 3, sulle quali dovrà essere riportato il logo della denominazione sotto descritta;

in confezioni non sigillate, superiori a kg 3, fino al massimo di kg 25,b con il logo della denominazione sotto descritta apposto almeno sul 90% dei frutti contenuti nella confezione.

È vietato utilizzare aggettivi che esaltino le caratteristiche commerciali ed esprimano ulteriori valutazioni commerciali.

I colori degli imballaggi, nonché la grafica utilizzata, devono essere progettati e realizzati in maniera tale da apparire facilmente identificabili anche a distanza.

Raggruppati su di un lato dell'imballaggio, dovranno comparire tutte le indicazioni previste dalla normativa in vigore e dal presente disciplinare.

In particolare, sulle confezioni dovrà apparire, in caratteri chiari e facilmente distinguibili da ogni altra indicazione, la scritta «Clementine del Golfo di Taranto» in caratteri almeno doppi rispetto a tutte le altre indicazioni.

Immediatamente al di sotto deve essere riportata la scritta: «indicazione geografica protetta».

È consentito l'utilizzo di indicazioni che si riferiscano a: nomi, ragioni sociali, marchi privati muniti di codice di identificazione, purché non inducano il consumatore in errore od esaltino le caratteristiche dei frutti.

Unitamente alle altre indicazioni obbligatorie, previste dalle norme di qualità vigenti, devono sempre comparire i dati identificativi dell'imballatore (nome, ragione sociale ed indirizzo) e dell'origine del prodotto; è ammessa la menzione dell'azienda o frazione da cui provengono gli agrumi.

Il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica protetta, è circolare, formato da due cerchi concentrici di colore verde pantone C 100 Ml Y89 K0.

Nello spazio compreso tra i due cerchi è inserita, nello stesso colore pantone verde, la scritta: indicazione geografica protetta.

Nella parte centrale sono visibili il cielo azzurro, pantone 306CV, un frutto di clementine di colore arancio intenso, pantone orange 021 CV, con peduncolo e foglia di colore verde, pantone C 100 Ml Y89 K0. In basso, sotto l'immagine del frutto, è riportata la scritta «Clementine del Golfo di Taranto», realizzata nei colori arancio, pantone orange 021 CV, e nero, pantone process black CV.

Fra i due cerchi, in basso, si legge in colore verde, pantone C100 Ml Y89 K0, la sigla I.G.P.

01A13960

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in comune di Valstagna

Con decreto 31 maggio 2001, n. 3910, dell'ex Ministero dei lavori pubblici, attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2001, registro n. 5, foglio n. 341, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno sito in comune di Valstagna (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale n. 791, di superficie di Ha.0.04.56, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 luglio 1998, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Vicenza che fa parte integrante del citato decreto.

01A13923

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8905
Yen giapponese	116,72
Corona danese	7,4389
Lira Sterlina	0,61940
Corona svedese	9,2110
Franco svizzero	1,4719
Corona islandese	90,62
Corona norvegese	7,9750
Lev bulgaro	1,9540
Lira cipriota	0,57571
Corona ceca	32,020
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,55
Litas lituano	3,5616
Lat lettone	0,5615
Lira maltese	0,4021
Zloty polacco	3,4872
Leu romeno	28800
Tallero sloveno	217,9977
Corona slovacca	42,869
Lira turca	1248000
Dollaro australiano	1,7180
Dollaro canadese	1,4212
Dollaro di Hong Kong	6,9450
Dollaro neozelandese	2,0838
Dollaro di Singapore	1,6441
Won sudcoreano	1162,10
Rand sudafricano	10,5903

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A00127

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MESSINA

Nomina del conservatore del registro delle imprese della camera di commercio di Messina

Si comunica che a decorrere dal 3 dicembre 2001 la dott.ssa Rita Todaro, dirigente della camera di commercio di Messina assume le funzioni di conservatore del registro delle imprese di Messina.

01A13940

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651006/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.